



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
II COLLEGIO

Nella riunione del 29 maggio 2020, alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista la segnalazione presentata da XXX all'Autorità Garante in data 18/02/2020, verso il giornale on line "XXX" con la quale, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 171/2018, rileva che è ancora presente il nome "XXX" sull'URL di seguito indicato:

- OMISSIS -

In particolare, XXX segnala che, cliccando sull'URL, emerge la seguente dicitura:

"Rimini. XXX», "Questo articolo è stato rimosso in data 31 ottobre 2019 quando è pervenuto il provvedimento della AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI n. 29 del 28 ottobre 2019. Leggi il () provvedimento che **ha accolto l'esposto di XXX** (presentato dall'Avv. XXX)";*

Visto il provvedimento emesso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 29 del 28 ottobre 2019, con il quale accoglieva la richiesta di XXX di esercitare il diritto all'oblio, mediante la cancellazione dell'URL sopra indicato, pubblicato sul giornale on line "XXX" in data 3 novembre 2018;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali";*

Che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 171/2018 *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";*



Che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della Legge n. 171 del 2018 *"l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali"*;

Che il giornale on line "XXX" – a fronte del provvedimento del 28 ottobre 2019 n. 29 dell'Autorità Garante – ha ottemperato solo parzialmente a quanto disposto, mantenendo la pagina con il titolo originario, rimuovendo il testo dell'articolo, riportando una dizione esplicativa che rinviava al provvedimento emanato e al ricorrente che aveva innescato il procedimento;

Che la visualizzazione delle pagine, la stampa su supporto cartaceo e il salvataggio nei formati ipertestuali htm e mht comprova il persistere della situazione all'origine del ricorso a suo tempo presentato;

Che lo stralcio dal sito del quotidiano online deve limitarsi alla rimozione della notizia e delle pagine ad essa collegate senza che siano apposte indicazioni o riferimenti tali da consentire l'identificazione del ricorrente o senza che siano forniti elementi informativi che permettano di ricondurre alla persona interessata fatti o eventi di sorta;

Che il giornale "XXX" ha quindi disatteso un ordine impartito dalla Autorità Garante;

Che XXX ha chiesto più volte al giornale online "XXX" di rimuovere il proprio nominativo, ma il giornale non ha mai dato esecuzione a quanto richiesto dal ricorrente;

Che il ricorrente evidenzia il pregiudizio e i gravi danni che la presenza del suo nominativo sul giornale online "XXX", sta arrecando al suo onore e alla sua professione;

RILEVATO ALTRESÌ

Che il comportamento posto in essere dal giornale "XXX" costituisce violazione della Legge 171/2018, per comprovata inosservanza di un ordine dell'Autorità Garante, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 72, comma 2, lettera d), della L. 171/2018;

Che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 73 comma 2 della Legge 171/2018, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e della gravità della violazione;

Che nel caso di specie il titolare dei dati, giornale XXX, ha di fatto rimosso l'articolo contenuto nel link indicato in premessa, tuttavia ha mantenuto nella medesima pagina web il nominativo del ricorrente



PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

1. Richiamando il proprio precedente provvedimento del 28 ottobre 2019 n. 29, ordina al giornale online "XXX", la rimozione con effetto immediato del nominativo di "XXX" dall'URL sopra indicato, ai sensi dell'art. 59, comma 2 della Legge n. 171/2019. Il mancato riscontro alla richiesta, ai sensi dell'art. 59, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, lettera d) della legge n. 171/2018.
2. Per i motivi sopra esposti, determina l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del giornale online "XXX", in persona del suo Direttore pro tempore XXX, nella misura **minima** pari ad € 500,00 (cinquecento/00).
3. Ingiunge, ai sensi degli art. 72 e 73 della legge 171/2018, al giornale on line "XXX", in persona del suo Direttore pro tempore XXX, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ingiunzione, oltre alle spese di notifica quantificate in euro 1,50 (uno/50). Il pagamento della presente ingiunzione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario utilizzando esclusivamente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN SM 81 K03225 09800 000010006039

Ecc.ma Camera Repubblica di San Marino

Codice area 225

Causale 592

Indicare nel Bonifico il numero e la data del Provvedimento

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della stessa Legge 171/2018.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà esserne data notizia all'Autorità Garante facendo pervenire l'attestazione del versamento all'Ufficio della medesima Autorità.

San Marino, 29 maggio 2020

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e a "XXX" nella persona del suo Direttore –
XXX.